



COMUNE DI ROCCAFORTE MONDOVI'

PROVINCIA DI CUNEO

Via IV Novembre n. 1

Tel. 0174/65139 Fax 0174/65671

Partita IVA : 0047860042

email: segreteria@comune.roccafortemondovi.cn.it

pec: roccaforte.mondovi@cert.ruparpiemonte.it

Registro Ordinanze n. 3/2020

Prot. n. 2438 del 06/06/2020

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A TUTTA L'IGIENE E SANITÀ PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.
REGOLAMENTAZIONE AREE GIOCO ATTREZZATE, ATTIVITÀ SPETTACOLO VIAGGIANTE CON INSTALLAZIONI PLURIME E DI LUNA PARK.

IL SINDACO

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante *“Misure urgenti per il contenimento del contagio nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sull’intero territorio nazionale”*;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 34 del 21 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”*;
- il decreto-legge 25 marzo, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, in particolare l’art. 3 che recita: *“Nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”*;
- l’Ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal ministero della Salute di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 35 del 29 marzo 2020 recante all’art. 1 *“Misure urgenti per il contenimento del contagio”*, nonché la proroga al 13 aprile 2020 *“dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 36 del 3 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 38 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Servizio di trasporto pubblico non di linea”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 39 del 6 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 40 del 7 aprile 2020, recante *“Modifica al punto 14 del decreto n. 39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante all'art. 1 *“Misure urgenti di contenimento del contagio”*, nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 43 del 13 aprile 2020, recante *“Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 49 del 30 aprile 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 50 del 2 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020, *“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 57 del 17 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 58 del 18 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 17 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 63 del 22 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n. 57 del 18 maggio 2020”*;
- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 64 del 27 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;

- il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 65 del 28 maggio 2020, recante *“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Integrazione al Decreto n. 63 del 22 maggio 2020”*;

Dato atto che in data 3 giugno 2020 è venuto meno il divieto di spostamento fra regioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33;

Dato atto che la Conferenza delle Regioni e delle province autonome ha approvato, in data 25 maggio 2020, la revisione delle *”Linee guida per la riapertura delle Attività economiche e Produttive”*, trasmettendola al “presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la D.G.R. n. 16-1481 del 5 giugno 2020, *“Adozione delle “Linee guida per la riapertura della Attività Economiche e Produttive”, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, condivise in sede di conferenza dai Presidenti delle Regione e delle province autonome, e delle linee guida per “Impianti a fune”, che adotta per la Regione Piemonte le schede tecniche “Attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge)”, “Formazione professionale”, “Parchi tematici e di divertimento”, contenute nel suindicato documento “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive”, come revisionato in data 25 maggio, nonché, aggiuntivamente, la specifica scheda tecnica relativa a “Impianti a fune”;*

Dato atto che l'art. 1, comma 14, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, prevede che *“le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Piemonte n. 66 del 5 giugno 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”*;

Valutato che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consistente nell'applicazione sistematica e continua delle norme di disciplina delle modalità e distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Valutato altresì che per soddisfare compiutamente l'obiettivo tragguardato dal Legislatore, cui sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, sia necessario integrare il perimetro dispositivo vigente attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulle realtà territoriali e socio economiche del Comune e sulle implicazioni che le stesse possono avere sul contagio da COVID-19;

Preso atto:

- dell'evolversi del quadro epidemiologico nella Regione Piemonte, il cui andamento al 5 giugno 2020 conferma una curva epidemica in costante discesa;
- del disposto di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali o che eccedano i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo art. 3;

Considerato che gli accessi alle aree gioco attrezzate ivi compresi i "giochi gonfiabili" e le attività di spettacolo viaggiante con singole installazioni o con installazioni plurime e di luna park devono essere esercitate secondo protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio da Covid-19;

Dato atto che:

- al punto 3) della suindicata ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 66 del 5 giugno 2020 viene indicato che è consentita l'apertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, previa ordinanza del Sindaco competente che ne disciplini le modalità di esercizio;
- le suddette attività dovranno essere svolte nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla scheda tecnica “Parchi tematici e di divertimento” contenuta nelle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” allegata sub 3 al suddetto Decreto n. 66 del 05/06/2020;

Ritenuto che:

- l'emanazione di disposizioni compressive di diritti anche fondamentali della persona sia possibile in nome di un valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute pubblica, e cioè la

salute della generalità dei cittadini, messa in pericolo dalla permanenza di comportamenti individuali, ma potenzialmente tali da diffondere il contagio, secondo le evidenze scientifiche e le statistiche del periodo;

- sia, per quanto sopra esposto, necessario adottare un'ordinanza contingibile ed urgente, che non sia in contrasto con le disposizioni dettate a carattere nazionale ed a livello regionale, pur se talora maggiormente restrittive, al fine di evitare che il contagio nell'ambito comunale possa diffondersi attraverso comportamenti delle persone non in linea con l'obiettivo di limitare al massimo gli assembramenti in genere;
- siano, a tal fine, sussistenti i presupposti di cui all'art. 50, D.Lgs. n. 267/2000 e, in particolare:
 - a) l'urgenza di provvedere, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento;
 - b) la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che sia venuta meno l'emergenza epidemiologica presente su tutto il territorio nazionale, fatto comunque salvo il potere di revoca anticipata;
 - c) per quanto sopra, la necessità di emanare la presente ordinanza contenente misure eccezionali in forza della normativa nazionale e regionale richiamata;

Ritenuto opportuno e necessario, a tutela dell'igiene e sanità pubblica, stante la perdurante situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, stabilire ad integrazione delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, misure prevenzione valide sul territorio del Comune di Roccaforte Mondovì per gli accessi alle aree gioco ivi compresi i "giochi gonfiabili" e per la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, fino a diverse contrarie disposizioni;

Visti e richiamati:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii., con particolare riferimento all'art. 50;
- il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 recante "Codice della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del sindaco in materia di Protezione Civile;
-

ORDINA

allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, con decorrenza immediata e sino a diverse contrarie disposizioni, l'adozione per gli accessi alle aree gioco ivi compresi i "giochi gonfiabili" e per la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park, delle seguenti misure di prevenzione:

- 1) è consentito l'accesso alle aree gioco ivi compresi i "giochi gonfiabili" e la riapertura delle attività di spettacolo viaggiante con installazioni plurime e di luna park nel rigoroso rispetto delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" approvate in data 22/05/2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ai sensi dell'art. 1 comma 14 del decreto-legge n. 33/2020 ed in particolare:
 - a) assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale; se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e per l'uscita;
 - b) assicurare il mantenimento di almeno 2 metri di separazione tra gli utenti qualora venga praticata attività fisica;
 - c) i posti a sedere dovranno prevedere una seduta ed un distanziamento minimo, tra un utente e l'altro, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro. Per nuclei familiari e conviventi vi è la possibilità di sedere accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1 metro, nonché possibilità di ridurre il distanziamento sociale di un metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da installare tra un nucleo di utenti ed un altro;
 - d) la mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da genitori, accompagnatori e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età;

- e) per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il pubblico;
- f) mettere a disposizione idonei dispenser di soluzione idroalcolica per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in particolare nei punti di ingresso e di uscita;
- g) garantire una approfondita pulizia giornaliera degli ambienti con detergente neutro. Le superfici toccate più frequentemente andranno inoltre disinfettate regolarmente almeno una volta al giorno (sono indicati prodotti disinfettanti per le superfici tipo PT2);

AVVERTE

- che, dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 3.000,00, fatta salva la ricorrenza di circostanze aggravanti così come previste dal medesimo articolo 4 testé richiamato;
- per quanto non espressamente previsto si applicano le norme nazionali e regionali vigenti;
- resta impregiudicato l'esercizio del potere di cui agli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000, anche al fine della revoca parziale o totale del presente provvedimento qualora le condizioni di Igiene e Sanità pubblica lo rendessero necessario.

DEMANDA

- alla Segreteria del Comune di Roccaforte Mondovì per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto alla cittadinanza con pubblicazione sull'Albo Pretorio e sul sito internet comunale;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento, avvalendosi, se del caso, della collaborazione delle altre Forze dell'Ordine;
- alla Prefettura di Cuneo per opportuna conoscenza;
- alla Stazione Carabinieri di Villanova Mondovì (CN), per opportuna conoscenza;

INFORMA

che ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Piemonte o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Roccaforte Mondovì, 06/06/2019

IL SINDACO
Paolo BONGIOVANNI
F.to digitalmente